XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANTELLA, EMANUELE BASILE, BASSO, BERTOTTI, CASTEL-LAZZI, FAVERIO, LAUBER, MALAN, MONTANARI, RAVETTA, RODEGHIERO, SALINO, ZENONI

Istituzione della libera docenza presso le facoltà universitarie

Presentata il 19 settembre 1994

Onorevoli Colleghi! — Viene qui proposta l'introduzione di un tipo di docenza (meglio: di idoneità alla docenza, senza sbocco né in ruolo né in rapporti a lungo termine) che per un verso è recuperato dal bagaglio della tradizione accademica e per altro verso è rimodellato alla luce delle concezioni attuali che tendono a valorizzare l'autonomia delle sedi e la competizione tra le stesse.

Le motivazioni di tale istituto sono destinate ad apparire dalle considerazioni seguenti.

Attualmente i corsi di insegnamento, oltre che ai professori di ruolo, sono affidati a ricercatori confermati oppure ad esperti (questi ultimi, i cosiddetti professori a contratto): si noti che i ricercatori hanno bensì vinto un concorso ma tale concorso è indirizzato ad accertare l'idoneità alla ricerca, non all'insegnamento; i

docenti a contratto hanno ottenuto, dai consigli di facoltà o di corso di laurea, un riconoscimento bensì di idoneità all'insegnamento, ma solo in modo implicito, e cioè nel fatto stesso che in concreto viene loro attribuito un insegnamento (per lo più un modulo entro un corso).

Al di fuori dei concorsi universitari nazionali non vi è, quindi, da parte della struttura accademica, alcun momento istituzionale destinato ad accertare – in modo pubblico e specifico, con la conseguente assunzione di responsabilità anche a livello di immagine – la idoneità di un soggetto a tenere corsi universitari; tale accertamento (sempre all'infuori dei concorsi) resta invece confinato e sminuito in provvedimenti, di gestione concreta della didattica, assunti spesso con carattere di urgenza e di provvisorietà (quest'ultima, purtroppo, spesso apparente).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È viceversa opportuno, uscendo da queste forme caratterizzate da scarsa trasparenza, recuperare qualificazione e responsabilità attribuendo alle facoltà il compito di conferire, a seguito di esami, la abilitazione alla docenza; cosicché gli incarichi di insegnamento, oltre che ai professori provenienti da concorso, possano essere attribuiti solamente a soggetti a cui una struttura accademica abbia attribuito, impegnando in maniera formale e mirata la propria immagine, l'abilitazione all'insegnamento universitario.

Essendo ben immaginabile il diverso peso e la diversa tradizione delle sedi universitarie italiane va da sé che apparirebbe incongruo istituire, anche sotto il profilo in questione, un livellamento infondato: quindi l'abilitazione conferita da una determinata facoltà varrà solo per la medesima, ferma restando la possibilità che altre sedi mutuino le abilitazioni altrui sulla base dell'affidamento e della immagine di serietà che ciascuna sede avrà acquisito, o sarà in grado di acquisire.

Si configura pertanto un tipo di libera docenza non nazionale, bensì locale, la cui riconoscibilità extra moenia crea le condizioni per un giudizio concreto entro la comunità scientifica e per una conseguente graduazione dei diversi livelli in cui andranno a collocarsi le varie sedi.

La docenza in questione è concepita a termine (cinque anni) peraltro con possibilità di conferme; la ratio sta nell'opportunità di introdurre un controllo e nel contempo uno stimolo all'aggiornamento e al

mantenimento di un elevato livello quali-

Quanto alla commissione esaminatrice si è voluta introdurre la possibilità di qualificare il livello della stessa in vario modo: in primo luogo richiedendo semplicemente « professori di ruolo » (perciò, come tali, anche di altre sedi); in secondo luogo, ammettendo l'inserimento di professori di nazionalità straniere nonché di esperti esterni.

Per la conferma non si è scelta la via della iterazione dell'intera prova (discussione sui titoli, e lezione), ma si è preferito lasciare la sola valutazione dei titoli e della relativa discussione: ovviamente, solamente i titoli « nuovi », tra cui però si è ammessa la valutazione anche di sole opere di rilevanza didattica. In tal modo si immette un segnale, entro il sistema, favorevole al ricoscimento della pari dignità di vocazioni differenziate ed egualmente apprezzabili, orientate talora prevalentemente alla ricerca, e orientate talaltra prevalentemente alla didattica.

Infine, si è ritenuto di dover chiarire con una norma transitoria, forse ridondante, che l'introduzione della libera docenza non modifica lo status giuridico dei soggetti già in ruolo, che potrebbero incorrere altrimenti in una capitis deminutio: i ricercatori che abbiano preso servizio all'entrata in vigore della legge, conserveranno il regime di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (e cioè il riconoscimento della idoneità a tenere corsi in quanto confermati).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Conseguimento della libera docenza).

- 1. La libera docenza è conseguita presso le facoltà universitarie a seguito di esame in cui vengano valutati favorevolmente i titoli scientifici del candidato, la discussione dei titoli, lo svolgimento di una lezione a scelta fra tre temi, comunicati dalla commissione al candidato con anticipo di ventiquattro ore.
- 2. La libera docenza, per soggetti di altissima qualificazione e di chiara fama scientifica o professionale, può essere conferita anche senza prove con delibera del consiglio di facoltà o del consiglio di corso di laurea, sentita l'apposita commissione nominata in conformità all'articolo 3.

ART. 2.

(Effetti del conseguimento).

- 1. Il conseguimento della libera docenza conferisce il titolo di libero docente, nella disciplina specifica, di cui in bando o in delibera, presso la sola facoltà conferente.
- 2. I liberi docenti sono, unitamente ai soli professori di prima e seconda fascia, abilitati a ricevere incarichi di corsi di insegnamento o incarichi di presidenza di commissione d'esami, prescindendo dalle lezioni.

ART. 3.

(Commissione esaminatrice).

1. La commissione per il conferimento della libera docenza, nominata dal consiglio di facoltà, è composta da almeno tre professori di ruolo la cui maggioranza sia

XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

di prima fascia, ed è integrabile con professori di università straniere e con esperti anche stranieri di chiara fama.

ART. 4.

(Durata e conferma).

- 1. La libera docenza dura per i cinque anni accademici successivi a quello del conferimento.
- 2. La libera docenza può essere confermata, anche più volte, tramite giudizio favorevole di una commissione, composta in conformità all'articolo 3, a seguito della valutazione e discussione dei titoli scientifici o dei titoli didattici pubblicati successivamente al conferimento o all'ultima conferma.
- 3. La commissione di conferma dura in carica tre anni e procede a seguito di domanda da presentarsi da parte dell'interessato non oltre sei mesi dopo la scadenza della libera docenza. Se la commissione non delibera entro sei mesi dalla domanda la libera docenza è confermata.

ART. 5.

(Riconoscimento da parte di altre sedi).

- 1. Singole docenze o tutte le docenze conferite da una determinata facoltà possono essere riconosciute da altre facoltà anche di altri atenei.
- 2. Il riconoscimento di tutte le docenze di una facoltà può essere revocato in qualsiasi momento, anche senza motivazione, con effetto non retroattivo.

ART. 6.

(Regolamentazione della libera docenza).

1. Il consiglio di facoltà può regolamentare l'abilitazione alla libera docenza.

XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

ART. 7.

(Convenzioni tra facoltà).

1. Più facoltà possono deliberare di concedere abilitazioni alla libera docenza valevoli congiuntamente per le medesime sedi. In assenza di regolamentazione specifica, ciascuna facoltà elegge due professori di prima fascia e un professore di seconda fascia, i quali, convocati dal più anziano in ruolo, per ciascuna componente, procedono alla votazione di due professori di prima fascia e di un professore di seconda fascia; in caso di parità prevale il più anziano in ruolo; la commissione è presieduta dal più anziano in ruolo tra i professori ordinari; le procedure sono svolte dalla facoltà a cui appartiene il presidente; i lavori della commissione si svolgono presso la facoltà a cui appartiene il presidente.

ART. 8.

(Norma transitoria).

1. I ricercatori e i soggetti equiparati che siano in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la idoneità all'affidamento di corsi, a seguito della conferma ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I medesimi, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il titolo e per il regime di libero docente nella medesima disciplina per la quale hanno conseguito la posizione di ricercatore o la posizione equiparata.